



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 355/15/CONS

**PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DELLA
SOCIETÀ R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. DI DEROGA AGLI
OBBLIGHI DI RISERVA DI TRASMISSIONE E INVESTIMENTO IN OPERE
CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA E DI
TRASMISSIONE DI OPERE DESTINATE AI MINORI E DI OPERE ADATTE
ALLA FRUIZIONE CONGIUNTA DI ADULTI E MINORI**

(Canali “Iris” e “La5”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'8 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito, *Testo Unico*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito anche *Regolamento deroghe*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito, *Decreto*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) in data 23 dicembre 2014, con note prot. n. 64521 e prot. n. 64528, la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito, anche R.T.I. o la Società) ha presentato due istanze, corredate dai relativi allegati, finalizzate all’ottenimento per i propri canali semi generalisti gratuiti denominati, nell’ordine, “*Iris*” e “*La5*” della deroga agli obblighi “*di riserva di trasmissione in favore di opere cinematografiche di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

espressione originale italiana” e “*di riserva di investimento in favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana*” di cui agli artt. 2 e 3 del *Decreto*, nonché all’obbligo di “*riserva di trasmissione in favore di opere destinate ai minori e di opere adatte a fruizione congiunta di adulti e minori*” di cui all’art. 34, comma 10, del *Testo Unico*. Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato, per tutti i canali oggetto di istanza, il ricorrere del requisito di cui all’art. 4, comma 1, *lett. a)*, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS, ovvero la mancata realizzazione di utili nell’ultimo biennio. La Società ha inoltre richiesto che le suddette deroghe vengano accordate “*con decorrenza dall’anno 2014 e sino alla scadenza del titolo abilitativo del palinsesto, od al mutamento della linea editoriale del medesimo*”;

- 2) in data 4 febbraio 2015, con note prot. n.19221 e prot. n.19222 è stato dato avvio ai procedimenti finalizzati alla verifica dei requisiti per la concessione - per i canali semi generalisti “*Iris*” e “*La5*” - della deroga agli obblighi oggetto di istanza, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, l’Autorità ha contestualmente richiesto alla Società ulteriori elementi informativi finalizzati alla valutazione delle istanze medesime, con particolare riferimento ai profili indicati all’art. 4, comma 2, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS;
- 3) con nota prot. n. 25146 del 25 febbraio 2015, R.T.I. ha richiesto all’Autorità la proroga dei termini assegnati per l’invio delle ulteriori informazioni “*stante la numerosità dei documenti da produrre*”;
- 4) R.T.I., con note prot. n. 34837 e prot. n. 34840 dell’1 aprile 2015, ha dato riscontro alla richiesta di informazioni di cui alle comunicazioni di avvio dei relativi procedimenti;
- 5) l’Autorità, nella riunione del Consiglio del 20 aprile 2015, ha disposto la proroga, sino ad un massimo di 60 giorni ai sensi dell’art. 4, comma 6, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS, dei termini dei procedimenti avviati, di cui al punto n. 2);
- 6) in via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione delle istanze di deroga, ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo Unico* e dell’art. 4, comma 1, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, R.T.I. ha comunicato di “*aver chiuso gli ultimi due esercizi in perdita per importi rispettivamente pari a 224 e 49 milioni di euro*”. Tali risultati di bilancio sono pubblici e per tanto facilmente verificabili;
- 7) stante quanto premesso al punto precedente con riferimento al presupposto esibito da R.T.I., si rappresenta quanto segue. La *ratio* sottesa all’art. 4, comma 1, *lett. a)*, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS è funzionale a tutelare, nel rispetto della libertà di iniziativa economica costituzionalmente riconosciuta, le situazioni di effettiva difficoltà economico finanziaria in cui possono incorrere per, una molteplicità di cause, i soggetti obbligati. In tale logica, il quadro normativo e, sul solco di questo, il quadro regolamentare, individuando come degna di tutela la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

posizione economico-finanziaria di questi ultimi, intesa nel senso della salvaguardia dell'intero sistema di riferimento, nonché della sostenibilità ed effettiva disponibilità di risorse a sostegno della produzione europea indipendente, ha previsto la facoltà, per le società che si dovessero venire a trovare nelle condizioni di cui sopra, di poter richiedere una deroga ai c.d. obblighi di programmazione e investimento. In proposito, occorre però rilevare come, rispetto al requisito della tematicità, caratterizzato da una tendenziale rigidità nel tempo, il presupposto di specie, è per sua natura più flessibile, in quanto potenzialmente influenzato da fattori temporali e congiunturali variabili anche di anno in anno. Per tale ragione, l'azione dell'Autorità rispetto al rilascio di deroghe a Società caratterizzate da comprovate difficoltà di carattere economico-finanziario è stata sempre ancorata al principio della temporaneità del regime derogatorio accordato, ovvero sino al ripristino dell'equilibrio di bilancio. Le valutazioni avanzate in tali provvedimenti, infatti, sono state sempre finalizzate a contemperare l'esigenza di tutelare l'integrità economico-finanziaria del soggetto obbligato con le disposizioni poste a tutela della produzione indipendente. Per tale ragione, rispetto al prerequisito di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS, si è sempre proceduto ad un'analisi non solo delle condizioni attuali, bensì anche di quelle prospettive relative alle *performance* di bilancio dei soggetti obbligati. Ciò al fine di tener adeguatamente in conto eventi di natura congiunturale, indipendenti dalla gestione tipica della Società, che ne possono aver condizionato negativamente l'andamento economico finanziario in un determinato periodo;

- 8) con riferimento al caso di specie, rileva come la società R.T.I., pur avendo evidenziato la mancata realizzazione di utili nel biennio 2012-2013, abbia conseguito per l'esercizio contabile 2014, anno per il quale sono state presentate le richieste di deroga agli obblighi di cui all'oggetto, un utile di bilancio, pari a circa 56,7 milioni di euro. Conseguentemente, per R.T.I., decadono di fatto le ragioni di effettiva difficoltà economico-finanziaria che vengono richieste dal *Testo Unico* e conseguentemente dal *Regolamento deroghe* come condizione necessaria e sufficiente per poter essere ammessi alla presentazione della richiesta di deroga. Le *performance* positive in termini di utile di bilancio, infatti, comprovano l'idoneità della Società, a partire dall'anno in corso, a poter uniformarsi, nel rispetto del proprio equilibrio economico-finanziario e in maniera congrua rispetto alle proporzioni percentuali statuite dalla normativa di riferimento, alle disposizioni in favore della produzione indipendente di opere cinematografiche di espressione originale italiana. Sulla valutazione in oggetto, rileva senza dubbio l'unicità del presupposto spendibile da R.T.I. con riferimento a "*Iris*" e "*La5*", in quanto gli stessi presentano, come dichiarato dalla Società, una natura semi-generalista e quindi non ricadono nell'ambito di applicazione del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS, ovvero la tematicità del canale. In proposito, occorre peraltro ricordare che R.T.I. ha indicato come presupposto per la presentazione dell'istanza di deroga unicamente quello relativo alla mancata realizzazione di utili, di conseguenza l'Autorità non potrebbe comunque procedere a



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

valutare l'eventuale sussistenza di altri presupposti di cui all'art. 4, comma 1, del *Regolamento deroghe*;

- 9) pertanto la validità dell'eventuale deroga sarebbe eventualmente circoscritta al solo anno 2014 in cui sussistono le condizioni per la richiesta dell'esonero dagli obblighi. Tuttavia, la deroga prevista dal legislatore consiste in un misura *ex-ante* di esonero dagli obblighi previsti. In tale prospettiva, gli elementi forniti appaiono funzionali a fondare una valutazione a posteriori dell'eventuale mancato rispetto, relativamente all'anno 2014, degli obblighi richiamati, tenendo dunque conto delle motivazioni emerse nel corso dell'istruttoria avviata a seguito dell'istanza di deroga e degli ulteriori elementi che la società potrà far emergere;
- 10) alla luce delle motivazioni sovraesposte, si ritiene maggiormente coerente con le finalità della normativa primaria e secondaria poste a sostegno della produzione audiovisiva europea indipendente, nonché della tutela riconosciuta del legislatore alla salvaguardia della situazione economico-finanziaria dei soggetti obbligati, valutare le motivazioni addotte da R.T.I. a sostegno delle richieste di deroga di cui all'oggetto a valle del recepimento dei dati sulla programmazione e gli investimenti relativi al 2014. Laddove a seguito di tali verifiche fossero rilevati degli scostamenti in difetto rispetto alle quote di riserva stabilite *ex lege*, l'Autorità terrà in debito conto gli elementi valutativi forniti da R.T.I.;
- 11) le motivazioni addotte a sostegno della presente provvedimento inoltre, risultano coerenti con quanto statuito dall'Autorità per il tramite della delibera n. 236/15/CONS del 28 aprile 2015 relativamente ai canali "Mediaset Extra", "Italia2" e "Top Crime". Sotto un profilo sostanziale, infatti, le fattispecie trattate sono le medesime, in quanto in entrambi i casi si tratta di canali semi generalisti ed il presupposto invocato per la richiesta di deroga è il mancato conseguimento di utili nell'ultimo biennio.

RITENUTO opportuno procedere alla riunione dei procedimenti avviati in relazione alle singole istanze relative a ciascun canale in considerazione della connessione tra le questioni trattate, come sopra motivato, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. La richiesta di deroga in oggetto è rigettata. L'Autorità si riserva peraltro di valutare le motivazioni addotte a sostegno delle suddette richieste in sede di verifica dell'adempimento degli obblighi di riserva di programmazione e di investimento relativi all'anno 2014.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani